



## **Studio Associato Bassi-Avanzini**

*Dottori Commercialisti - Revisori contabili*

Circolare n. 3 del 12/03/2018

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **Novità in materia di privacy sulla base del nuovo Regolamento Europeo**

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa sulla guida delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tener presente in vista della piena applicazione del Regolamento Europeo in **materia di protezione dei dati personale**.

La guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che le imprese dovranno tener presente in vista della piena applicazione del **Regolamento scadente il 25 maggio 2018**.

**Mancano ancora le disposizioni del legislatore nazionale che integrano la normativa Europea esistente.**

#### **INFORMATIVA**

I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli art. 13 e 14 paragrafo 1 del Regolamento. In particolare il Titolare del trattamento **deve sempre** specificare i dati anagrafici del Responsabile della protezione dei dati, la base giuridica del trattamento, (contratto) cioè qual'è il suo interesse legittimo, nonché se trasferisce i dati personali in paesi terzi, deve specificare attraverso quali strumenti.

Il titolare deve:

- specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per tale periodo di conservazione;
- specificare il diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo;
- indicare la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato;
- deve inviare l'informativa entro 1 mese dalla raccolta dei dati.
- il regolamento specifica che l'informativa deve essere coincisa, trasparente, leggibile per l'interessato e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice.

**STUDIO ASSOCIATO BASSI-AVANZINI**

L'informativa, è data in linea di principio **per iscritto e preferibilmente in formato elettronico**, soprattutto, nel contesto di servizi online. L'informativa può essere data in forma sintetica o con l'utilizzo di **Icone**. Queste Icone dovranno essere identiche in tutta la UE.

In tutti i casi il titolare deve specificare la **propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio Italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati e quali sono i destinatari dei dati**. Ogni volta che le finalità cambiano, il Regolamento impone di informare l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore. E' opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie entro il 25 Maggio 2018.

Si dovranno inoltre adottare le misure organizzative interne idonee a garantire il rispetto della tempistica di **un mese** per la presentazione dell'informativa all'interessato.

### **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

L'Art. 11 E 12 del Regolamento stabilisce che la risposta agli interessati deve essere fatta nel termine di 1 mese estendibili fino a tre mesi in caso di particolari complessità. Il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta anche in caso di diniego.

La risposta fornita all'interessato non deve essere solo intelligibile, ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Gli interessati sono tenuti a collaborare per l'esercizio del diritto imposto, che in generale è gratuito.

Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal Regolamento solo sul fondamento di disposizioni nazionali degli Stati. In via generale sono applicate tutte le deroghe previste dall'Art. 8 del codice in quanto compatibili.

### **DIRITTO DI ACCESSO**

Il diritto di accesso prevede che una copia dei dati personali oggetto del trattamento venga consegnata all'altra parte.

### **DIRITTO DI CANCELLAZIONE**

Il diritto all'oblio si configura come un diritto di cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata, cioè consiste nell'informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali.

### **DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO DATI**

E' stato esteso il Diritto di limitazione del trattamento non solo al caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati, o si oppone al loro trattamento. Il diritto alla limitazione è bene sia “contrassegnato “ pertanto è opportuno che i titolari prevedano nei loro sistemi informatici misure idonee a tale scopo.

## **DIRITTO ALLA PORTABILITA'**

Sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio, in particolare sono portabili solo i dati trattati col consenso dell'interessato, forniti dallo stesso, o sulla base di un contratto con l'interessato. Il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a terzi indicati dall'interessato, se tecnicamente è possibile. Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all'altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto, dovrebbero sin da ora adottare le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato interoperabile.

## **TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO**

Il Regolamento disciplina la contitolarità del trattamento e impone ai titolari di definire specificamente il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente. Il Regolamento fissa più dettagliatamente le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento, attribuendogli specifici compiti, deve trattarsi di un **contratto** conforme al Diritto Nazionale e deve disciplinare tassativamente le materie riportate al paragrafo 3 dell'Art. 28, in quanto il responsabile deve fornire **garanzie sufficienti** a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e contenute nel Regolamento. Il Responsabile del trattamento, o i sub-responsabili sono chiamati a rispondere al titolare del trattamento in caso di evento dannoso a meno che non dimostrino che l'evento dannoso non è a loro imputabile.

Il Responsabile del trattamento deve tenere "Il Registro dei Trattamenti", l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti, la designazione di un RPD (Responsabile della Protezione dei dati). Non sappiamo ancora chi dovrà tenere obbligatoriamente il Registro sembra non sia obbligatorio per tutte le Ditte con meno di 250 dipendenti a meno che non effettuino trattamenti a rischio. L'Autorità sta valutando di mettere a disposizione un modello di registro dei trattamenti sul proprio sito. Si richiama l'attenzione sulla possibilità di utilizzare l'adesione a specifici codici di condotta, o a schemi di certificazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

## **RESPONSABILIZZAZIONE DI TITOLARI E RESPONSABILI**

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "**responsabilizzazione**" di Titolari e Responsabili che devono dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento. Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente, le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento.

Occorre configurare il trattamento, prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio secondo quanto disposto dall'Art. 25 del Regolamento.

Occorre una analisi preventiva, e un impegno applicativo da parte dei titolari, che devono effettuare una serie di attività specifiche e dimostrabili.

### **RISCHIO INERENTE AL TRATTAMENTO**

Il rischio al trattamento deve intendersi come un impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati, tali impatti devono essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione, tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative. Le Autorità di Controllo si adopereranno per gestire il Rischio residuale, non avranno il compito di autorizzare il trattamento, bensì di indicare ulteriori misure da implementare. L'intervento dell'Autorità sarà solo ex-post. Ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 Maggio 2018 di alcuni istituti previsti dal codice Italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'Autorità di Controllo sostituiti dall'obbligo di un registro. **Attendiamo linee guida su queste tematiche, per garantire gli adattamenti che si renderanno necessari.**

### **NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI**

A partire dal 25 Maggio 2018, tutti i titolari e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi, dovranno notificare all'Autorità di Controllo le violazioni dei dati personali di cui vengono a conoscenza entro 72 ore, se pensano che tale violazione sia causa di rischi per i diritti e la libertà degli interessati. Non è obbligatoria questa comunicazione in quanto è subordinata alla valutazione del rischio. Se la probabilità di tale rischio è elevata si dovranno informare anche gli interessati. I contenuti della Notifica all'autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati agli Art. 33-34 del Regolamento.

Si raccomanda i Titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, in quanto sono tenuti a fornire tale documentazione su richiesta al Garante in caso di accertamenti. Rientrano fra i compiti del RPD la formazione e informazione del personale e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione come previsto dall'Art. 35 del Regolamento.

Sul sito del Garante si possono trovare alcune linee-guida di recente pubblicazione.

Si informeranno i clienti appena saranno disponibili linee-guida chiarificatrici dell'applicazione del Regolamento.